

In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, il sistema sanzionatorio previsto per la ritardata ultimazione dei lavori - reso più complesso dalla circostanza che le singole convenzioni di concessione prevedono, per la loro attuazione, la successiva sottoscrizione di atti integrativi ciascuno dei quali può comprendere non più di una tipologia di lavori e forniture, con la conseguenza che, a fronte di ogni singola convenzione e del termine da essa previsto, esiste una pluralità di atti integrativi, ognuno con una sua diversa data di ultimazione dei lavori, ma privo di una autonoma clausola penale - deve prevedere, in caso di violazione dei termini contenuti nei singoli atti integrativi, l'immediata applicazione della penale stabilita per il termine finale di convenzione (anche se il termine della concessione non sia contemporaneamente superato). In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, gli atti integrativi - non aventi natura di autonomo atto contrattuale - sottoscritti ai fini dell'attuazione delle singole convenzioni di concessione (che con esse concorrono a formare un inscindibile regolamento contrattuale) hanno il ruolo di specificare elementi determinabili solo in via successiva; pertanto, le pattuizioni convenzionali non intaccate dall'atto integrativo devono essere considerate integralmente applicabili ad esso. In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, le previsioni degli atti integrativi delle convenzioni - i quali conservano pur sempre una autonoma portata precettiva che va ad aggiungersi a quella della convenzione base completandola con disposizioni con essa compatibili - hanno valore di accettazione del progetto esecutivo da parte del concessionario (la cui sottoscrizione da parte di quest'ultimo costituisce vero e proprio adempimento convenzionale) e stabiliscono l'esatta consistenza delle opere da realizzare, dei corrispettivi relativi dettando ogni altra norma contrattuale che si rendesse necessaria per completare la disciplina della concessione. In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, i termini di ultimazione dei lavori previsti dagli atti integrativi delle convenzioni - intermedi rispetto al termine finale della convenzione - hanno carattere perentorio. In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, la disciplina relativa all'applicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori contenuta nella convenzione tipo di concessione da stipulare nell'ambito del programma previsto dalla citata legge contempla due ipotesi di ritardo; la prima applicabile ad ogni tipo di termine previsto nei vari atti convenzionati (anche integrativi) intercorrenti tra esercente e concessionaria e prevede la sanzione della penale per il caso in cui il concessionario non rispetti il termine ivi previsto (con due diverse aliquote di penale a seconda dei giorni di ritardo) mentre la seconda ipotesi - che non implica l'applicazione diretta di una penale di carattere economico ulteriore a quella (necessariamente) già in corso di applicazione - si riferisce al caso in cui il concessionario, che si trovi in una situazione di ritardo rispetto ad un atto integrativo, prolunghi tale ritardo in modo da superare il termine finale di convenzione con conseguente potestà di revoca per l'esercente per inadempimento della concessionaria con diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno anche oltre il limite convenzionalmente predeterminato dalla penale. In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, le aliquote delle penali relative alla ritardata ultimazione dei lavori previsti dagli atti integrativi della convenzione base (e quindi alla violazione di ciascuno dei termini intermedi da tali atti stabiliti) non possono calcolarsi sull'importo complessivo della concessione, bensì - anche alla luce del principio di proporzionalità della clausola penale sancito dall'art. 1384 Cod. civ. - sull'importo del singolo atto integrativo interessato dal ritardo in quanto solo le prestazioni relative ai singoli atti integrativi possono latu sensu assimilarsi ad « appalti ». In sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, le aliquote delle penali relative alla ritardata ultimazione dei lavori degli atti integrativi della convenzione base vanno applicate sull'importo del singolo atto integrativo interessato dal ritardo considerato al lordo del prezzo chiuso in quanto esso è fin all'origine parte del prezzo contrattuale, prezzo che, a causa della funzione specificativa degli atti integrativi, può essere definito unicamente con riferimento al singolo atto integrativo senza che per questo venga meno la sua funzione retributiva, essendo il corrispettivo dell'appalto costituito anche dal prezzo chiuso, il quale è poi puntualmente indicato al solo fine di una immediata visualizzazione dell'incidenza dello stesso sull'economia generale del negozio. Premesso che in sede di attuazione degli interventi in tema di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L. 22 dicembre 1986 n. 910, l'art. 12 L. 10 dicembre 1981 n. 741 stabilisce che « i capitolati speciali possono prevedere la corresponsione

alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori » e che la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 110 del 1982 stabilisce che l'entità del premio potrà al massimo essere pari a quello stabilito per la penale prevista in caso di ritardo, l'applicazione di tale premio - tenendo presente che detto incentivo svolge una funzione inversa a quella della penale per il ritardo - soggiace alle stesse modalità applicabili in materia di penali, con l'unica differenza relativa all'aliquota, che è comunque fissata nella percentuale dello 0,02%, indipendentemente dai giorni di anticipo sul termine finale per l'ultimazione dei lavori e che pertanto, esclude incrementi o limiti alla misura del premio stesso, ferma restando l'attribuzione di questo solo nei casi in cui l'originario termine di convenzione non sia superato, poiché in caso di proroga nulla è dovuto al concessionario ancorché questi abbia a completare i lavori entro un termine inferiore a quello prorogato.